



COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO
Provincia di Foggia

COPIA

Registro Generale n. 109

ORDINANZA SINDACO

N. 76 DEL 22-12-2020

Ufficio: COMMERCIO

**Oggetto: CHIUSURA AREE E SPAZI PUBBLICI - DIVIETO DI CONSUMO IN
LUOGO PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE.**

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di dicembre,

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, è stata disposta la proroga, fino al 15 ottobre 2020, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", sono state prorogate, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia;
- con il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", e in particolare con l'articolo 1, comma 1, è stato prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;

Visto:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 il quale all'art. 2 detta "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto";

Preso atto che l'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 3/11/2020 dispone che "delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private", mantenendo, pertanto, il divieto di assembramento, come misura sostanziale volta a garantire la fondamentale distanza sociale per ridurre il rischio di contagio;

Rilevato che:

- l'art. 1 comma 2 della legge 25.03.2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22.05.2020 n. 35, elenca tra le misure adottabili la "chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici"
- l'art. 1, comma 9 del D.L. 16.05.2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14.07.2020 n. 74, conferisce al Sindaco il potere di "disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";
- l'art. 11 del D.P.C.M. 13.10.2020 prevede che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;
- la circolare del Gabinetto del Ministero dell'Interno del 20.10.2020 fornisce indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del suddetto provvedimento tra cui la chiusura di strade o piazze nei centri urbani;

Ravvisata, inoltre, la necessità di prevenire ulteriori ipotesi di assembramento incontrollato determinato dalla tendenza di gruppi consistenti di persone ad aggregarsi anche in luoghi non prossimi agli esercizi della ristorazione autorizzati alla vendita per asporto per consumare alimenti e bevande acquistati presso gli esercizi commerciali in genere;

Vista la nota della Prefettura UTG di Foggia, n. 60875 del 12.11.2020, qui pervenuta in data 13.11.2020 prot. 11041, ad oggetto: COVID 19 – prevenzione dei fenomeni di assembramento;

Considerato che in data 12.11.2020 si è svolta, in modalità di videoconferenza, un incontro ove erano presenti anche i rappresentanti delle forze dell'ordine territoriali, dal quale è scaturita la necessità di provvedere ad emanare ordinanza sindacale onde evitare fenomeni di assembramenti, generalmente intesi, in specifiche zone della città ed in special modo nei parchi e/o ville, oltre al consumo di alimenti e bevande in luogo pubblico su tutto il territorio comunale;

Preso atto, altresì, dell'ultimo bollettino Covid, diramato dalla Prefettura di Foggia, che determina di fatto nel nostro Comune n.133 soggetti positivi e 31 posti in isolamento fiduciario;

Visto, altresì:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020

- decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, ad oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00196), con il quale il Governo ha deciso di istituire su tutto il territorio nazionale:
 - 1- la zona rossa per i giorni 24,25,26,27 e 31 gennaio 2020 nonché 1,2,3,5 e 6 gennaio 2021
 - 2- La zona arancione per i giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021;

Considerato, quindi, che, allo scopo di cui alla presente Ordinanza, è opportuno:

- a- vietare l'uso di tutte le aree della città ove insistono aree attrezzate a parco giochi per bambini ivi compreso il campo di calcetto posto in via san Cristoforo, anch'esso motivo di assembramento;
- b- la chiusura del parco san Michele, del parco di piazza A. Moro (ex Piazza del Popolo), del parco della Rimembranza (interno villa comunale di piazza IV Novembre), del tratto di villa comunale antistante al viale Papa Giovanni XXIII (ad eccezione del solo transito pedonale all'interno della stessa), e, del tratto di villa comunale antistante l'edificio scolastico di piazza IV Novembre (ad eccezione del solo transito pedonale all'interno della stessa e per consentire ai genitori di accompagnare gli alunni sia in entrata che in uscita all'edificio scolastico);
- c- vietare il consumo in luogo pubblico all'aperto, su tutto il territorio comunale, di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore

Visti:

- l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. disciplinante le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione dei regolamenti provinciali e comunali, nonché delle ordinanze sindacali e del presidente della provincia;
- l'art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare, in caso di emergenze sanitarie di carattere locale, provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare tali pericoli;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

per tutto quanto sopra

ORDINA

- è vietato l'uso di tutte le aree della città ove insistono aree attrezzate a parco giochi per bambini ivi compreso il campo di calcetto posto in via san Cristoforo, anch'esso motivo di assembramento;
- la chiusura del parco san Michele, del parco di piazza A. Moro (ex Piazza del Popolo), del parco della Rimembranza (interno villa comunale di piazza IV Novembre), del tratto di villa comunale antistante al viale Papa Giovanni XXIII° (ad eccezione del solo transito pedonale all'interno della stessa), e, del tratto di villa comunale antistante l'edificio scolastico di piazza IV Novembre (ad eccezione del solo transito pedonale all'interno della stessa);
- è vietato il consumo in luogo pubblico all'aperto, su tutto il territorio comunale, di alimenti e bevande in qualsiasi contenitore;

DISPONE

che la presente ordinanza, valida da oggi e fino al 7 gennaio 2021, sia resa nota a tutti gli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online di questo Comune, sulla home page del sito istituzionale, e che venga trasmessa:

- Al Comando dei Carabinieri
- Alla Tenenza Guardia di Finanza
- Al Comando di Polizia Municipale
- Ai responsabili di settori dell'Ente cui la presente fa riferimento, perché ottemperino a quanto nella presente ordinato.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste, ivi comprese le sanzioni amministrative dettate dal D. Lgs 267/2000, art. 7 bis.

Eventuali disposizioni in contrasto con la presente ordinanza sono da intendere abrogate, per tutto il periodo di validità della presente ordinanza.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza chiunque abbia interesse può presentare ricorso al TAR Puglia, nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

IL SINDACO
F.to CIAVARELLA COSTANTINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-12-2020 al 06-01-2021

Lì 22-12-2020

IL RESPONSABILE
F.to SOCCIO ROBERTO

È copia conforme all'originale

Lì 22-12-2020

IL RESPONSABILE
SOCCIO ROBERTO